

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2025, n. 1068

**Approvazione Linee-Guida in materia di riconoscimento della qualificazione delle Botteghe-Scuola in Regione Puglia.**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Formazione, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale Prof. Sebastiano Leo;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

### DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa;
2. di approvare le "Linee Guida per il riconoscimento della qualificazione delle Botteghe-scuola" di cui all'ALLEGATO 1, costituendo esso parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione ad adottare, con proprie determinazioni, le procedure di dettaglio per la implementazione e la gestione delle allegate Linee Guida, ivi comprese le modalità operative di attivazione delle procedure telematiche di presentazione dell'istanza di riconoscimento, delle verifiche di mantenimento del riconoscimento concesso e per la gestione delle variazioni.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale

**Il Segretario Generale della Giunta**  
NICOLA PALADINO

**Il Presidente della Giunta**  
MICHELE EMILIANO

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** *Approvazione Linee-Guida in materia di riconoscimento della qualificazione delle Botteghe Scuola in Regione Puglia*

L'Assessore alla Formazione Professionale, sulla base delle istruttorie espletate dalla Dirigente della Sezione Formazione, riferisce quanto segue:

**Premesso che:**

- la qualificazione delle Botteghe Scuola costituisce lo specifico riconoscimento previsto dall'art 4 della L.R. n. 26 del 2018 alle imprese artigiane esercenti attività del settore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura. Detto riconoscimento presuppone una serie di requisiti, tra i quali la presenza all'interno della Bottega di un "Maestro Artigiano", con l'obiettivo di preservare e valorizzare tali ambiti, favorendo nel contempo la trasmissione di conoscenze e pratiche di mestieri antichi ed identitari attraverso il ricambio generazionale.

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante: *"nuove norme in materia di procedimento amministrativo"*;

**Visto** l'articolo 4 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 26 e s.m.i. recante: *"Disciplina dell'apprendistato e norme in materia di 'Bottega scuola'"* che prevede: *"sono denominate 'Bottega scuola' le imprese artigiane esercenti attività del settore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura che abbiano ricevuto l'apposito riconoscimento da parte della Regione Puglia;*

**Dato atto che** il comma 6 del suddetto articolo 4 prevede espressamente che: *"con provvedimento della Giunta regionale, sono stabiliti i requisiti e le procedure di riconoscimento della qualifica di 'Bottega scuola';*

**Considerato che,** in ragione di quanto disposto dagli ulteriori commi dello stesso articolo 4:

- *" In forza di tale riconoscimento, all'interno della 'Bottega scuola', il 'Maestro artigiano' di cui all'articolo 5 può, nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato di cui è espressione, svolgere attività formative, anche usufruendo di una specifica normativa regionale di sostegno nei confronti dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura;*
- *i Centri di assistenza tecnica per l'artigianato (CATA) provvedono a fornire l'adeguato supporto nella creazione e gestione delle botteghe scuola, nonché a garantire il collegamento tra il sistema regionale delle stesse, gli istituti scolastici e i potenziali destinatari della formazione in bottega, in un'ottica di sostegno alla proficua realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro;*
- *la 'Bottega scuola' è diretta e gestita dal titolare dell'azienda artigiana, sia egli stesso in possesso della qualifica di 'Maestro artigiano' di cui all'articolo 5, ovvero disponga della presenza, per lo svolgimento delle attività formative, ove necessario e al fine di non disperdere un patrimonio culturale e artistico, anche di un maestro artigiano pensionato;*
- *la 'Bottega scuola' deve risultare adeguatamente attrezzata sotto il profilo dell'igiene e sicurezza del lavoro, tecnico, didattico e ambientale, anche al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività formativa in conformità alle disposizioni vigenti";*

- *al fine di sostenere la qualificazione e il rilancio dell'artigianato artistico e tradizionale, la Regione Puglia riconosce specifici incentivi, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, per lo svolgimento delle attività formative e per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato, alle imprese artigiane operanti nel settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura che abbiano altresì conseguito la qualificazione di "Bottega scuola".*

**Considerato che** la legge regionale 18 aprile 2023 n. 7 recante: *"Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese"* definisce, agli articoli 3 e 4, gli status di imprenditore artigiano e di impresa artigiana; all'art 7 le caratteristiche, le modalità di esercizio dell'impresa, prevedendo all'articolo 8 l'obbligo di iscrizione per le imprese artigiane all'apposito Albo regionale all'interno del quale *"sono annotate le qualifiche di: impresa del settore artistico e tradizionale, maestro artigiano, bottega scuola, attività storica e ogni altra ulteriore qualità dell'imprenditore o dell'impresa"*;

**Considerato che** l'articolo 15 della stessa L.R. n. 7 del 2023, nel prevedere *"Interventi per favorire la creazione e il ricambio generazionale nell'impresa"*, stabilisce che: *"La Regione, sentite le articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell'artigianato comparativamente più rappresentative a livello nazionale:*

- a) *promuove e sostiene la continuità di attività dell'impresa artigiana;*
- b) *supporta il passaggio generazionale, gestionale e finanziario al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già in essere e di salvaguardare i livelli occupazionali;*
- c) *promuove e sostiene la creazione di nuove imprese artigiane al fine di favorire la nascita di nuova imprenditorialità e la crescita occupazionale, con particolare attenzione alle iniziative dei giovani e delle donne, promuovendo inoltre la realizzazione di network;*
- d) *definisce gli ambiti prioritari di intervento e i settori oggetto di interventi specifici, ivi compresi quelli concernenti l'artigianato artistico e tradizionale, le lavorazioni innovative e le attività a valore artigiano;*
- e) *individua le tipologie di interventi e le relative modalità di finanziamento;*
- f) *individua forme di semplificazione amministrativa e fiscale per la riduzione degli oneri a carico delle imprese artigiane;*
- g) *nell'ambito della propria potestà legislativa, sostiene e semplifica l'accesso alle professioni artigiane regolamentate attivandosi per la realizzazione di un efficace sistema di certificazione delle competenze.*

**Considerato altresì che** l'articolo 16 della suddetta L.R. n. 7 del 2023 (*Politiche di sviluppo per l'artigianato*) prevede espressamente che la *Giunta regionale definisce e attua politiche ed interventi volti a favorire:*

- *alla: "lettera d) il sostegno alla formazione imprenditoriale e all'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori coinvolti nei processi di crescita aziendale valorizzando il titolo di maestro artigiano ed il sistema delle botteghe-scuola";*
- *alla: "lettera j il raccordo tra il mondo della formazione e dell'istruzione e l'impresa artigiana, valorizzando soprattutto gli strumenti dell'apprendistato e, in particolare, il sistema duale come strumento d'elezione per assicurare la continuità e il ricambio generazionale nell'impresa artigiana;*

**Preso atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19 della surrichiamata L.R. n.7 del 2023, *“si considerano imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale quelle la cui attività:*

*a) è finalizzata a realizzare le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione, nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;*

*b) ha per oggetto lavorazioni svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, o che usufruiscono dell'ausilio di apparecchiature, a esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione”.*

**Preso altresì atto che**, con Regolamento Regionale del 6 settembre 2024, n. 7, si è proceduto all'attuazione dell'articolo 26 della citata L.R. n. 7 del 2023 prevedendo, in particolare, all'ALLEGATO 1 dello stesso, *l'“Elenco delle attività rientranti nel comparto delle lavorazioni artistiche, tipiche e tradizionali dell'artigianato pugliese”* :

**Considerata** pertanto la necessità di dare attuazione al citato comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 26 e di ogni ulteriore, successiva, disposizione richiamata in premessa, procedendo a stabilire *“con provvedimento della Giunta regionale, i requisiti e le procedure di riconoscimento della qualifica di “Bottega scuola”, tenuto conto della finalità di favorire, attraverso e con il sostegno alle stesse, l'implementazione di un sistema in grado di operare sul territorio regionale garantendo l'erogazione di servizi di formazione e di aggiornamento professionale di qualità nel settore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento, in grado di favorire nel contempo la trasmissione di conoscenze e pratiche di mestieri antichi ed identitari attraverso il ricambio generazionale:*

**Considerato che** l'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, scuola, Università, formazione professionale - con nota prot. 0304381 del 6 giugno 2025, diretta a tutte le Confederazioni, Enti, e OO.SS. rappresentative del settore in Puglia, nonché alle Direttrici dei Dipartimenti Istruzione, Formazione e Lavoro e dello Sviluppo Economico, alle Dirigenti delle Sezioni Formazione e della Promozione del Commercio, artigianato e internazionalizzazione delle imprese e alle Responsabili del Sistema Regionale di Accreditamento degli O.F. e della pianificazione, programmazione e attuazione degli interventi a sostegno dell'artigianato - ha provveduto ad avviare il confronto con le Parti sociali sulla bozza di Linee Guida predisposta dalla struttura competente trasmettendo la bozza del suddetto provvedimento delineandone le finalità generali;

**Dato atto che**, nel corso del suddetto confronto ed all'esito dello stesso, sono pervenute, con nota prot\_2025\_217 del 24 giugno 2025 e relativi allegati di Casartigiani e con nota prot n. 1024 del 4 luglio 2025 della Confartigianato Imprese Puglia, Osservazioni sulla bozza delle suddette Linee Guida in un quadro di complessiva condivisione con l'impianto proposto, osservazioni che si è provveduto a recepire parzialmente nel corpo del testo allegato al presente atto;

### ***Garanzie di riservatezza***

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi,

avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

<b>VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE AI SENSI DELLA D.G.R. 26/09/2024, N.1295</b>
Esito Valutazione Impatto di Genere: NEUTRO

### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Tutto ciò premesso e ribadita** la necessità di dare attuazione al comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 26 e di ogni ulteriore disposizione richiamata in premessa, procedendo a stabilire *“con provvedimento della Giunta regionale, i requisiti e le procedure di riconoscimento della qualifica di “Bottega scuola”;*

ai sensi dell’art. 4 della L.R. 7/1997 e delle disposizioni legislative e regolamentari sopra riportate, si propone alla Giunta regionale di:

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa;
2. di approvare le “Linee Guida per il riconoscimento della qualificazione delle Botteghe-scuola” di cui all’ALLEGATO 1, costituendo esso parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione ad adottare, con proprie determinazioni, le procedure di dettaglio per la implementazione e la gestione delle allegate Linee Guida, ivi comprese le modalità operative di attivazione delle procedure telematiche di presentazione dell’istanza di riconoscimento, delle verifiche di mantenimento del riconoscimento concesso e per la gestione delle variazioni.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.


**La Responsabile E.Q. del “Sistema Regionale di Accreditamento degli Organismi Formativi”**

\_\_\_\_\_  
Dott.ssa. Luisa Maraschiello

 LUISA  
MARASCHIELLO  
23.07.2025  
10:12:32 UTC

**La Dirigente della Sezione Formazione**

\_\_\_\_\_  
Avv. Monica Calzetta

 Monica  
Calzetta  
23.07.2025  
11:20:42  
GMT+01:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e, **ss.mm.ii., NON RAVVISA** la necessità di esprimere sulla presente proposta di DGR.

**Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione:**

Avv. Silvia Pellegrini



Silvia Pellegrini  
24.07.2025 18:22:20  
GMT+02:00

L'Assessore alla Formazione e Lavoro – Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, **Formazione Professionale**, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Sebastiano Giuseppe  
24.07.2025  
18:44:00  
UTC



Prof. Sebastiano Leo

**ALLEGATO 1****LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
QUALIFICAZIONE DELLE BOTTEGHE SCUOLA  
IN REGIONE PUGLIA****Art. 1 – Premessa di riferimento**

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 della L.R. 19 giugno 2018, n. 26 recante: *"Disciplina dell'apprendistato e norme in materia di "Bottega scuola"*, con il presente provvedimento si adottano Linee Guida finalizzate a stabilire i requisiti minimi e le procedure per il riconoscimento della qualifica di "Bottega-Scuola" in capo alle imprese artigiane iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 2023, n. 7 esercenti attività del settore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, come individuate nell'elenco di cui all'allegato 1 del regolamento regionale del 6 settembre 2024 n. 7.
2. Nel quadro di quanto disposto dalla suddetta disciplina regionale, in considerazione degli obiettivi programmatici fissati dall'art. 16 comma 1, lettera d) e j) della Legge regionale n. 7 del 2023, con le presenti Linee Guida si intendono delineare politiche ed interventi di sostegno e di aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori attraverso la valorizzazione del titolo di Maestro artigiano e del sistema delle Botteghe scuola, nonché supportare il raccordo tra il mondo della formazione e dell'istruzione e l'impresa artigiana.

**Art. 2 – Obiettivi**

1. Il riconoscimento della qualifica di "Bottega-Scuola" è finalizzato a supportare la programmazione e l'attuazione, anche attraverso specifici meccanismi di incentivazione, di attività ed interventi formativi qualificati, basati sulla presenza all'interno della "Bottega" del "Maestro Artigiano", che consentano di:
  - salvaguardare settori e tecniche produttive a rischio di scomparsa, nonostante il loro valore culturale e sociale, oltre che economico;
  - favorire la formazione dei giovani attraverso il trasferimento di professionalità dal "Maestro Artigiano" all'allievo;
  - fornire risposte concrete ed efficaci alle esigenze di ricambio generazionale nel settore dell'artigianato artistico;
  - ampliare le conoscenze tecniche, con il fine ultimo di creare nuova imprenditorialità nel settore;
  - offrire opportunità di sviluppo dei territori, strettamente correlate alla valorizzazione delle peculiarità artigianali.

### **Art. 3 – Procedimento di riconoscimento della qualifica di Bottega Scuola – Requisiti ed effetti**

1. Fermi restando i requisiti e le modalità stabilite per l'iscrizione all'Albo regionale, possono ottenere il riconoscimento della qualifica di "Bottega-Scuola" le imprese artigiane dirette o che dispongano della presenza di un "Maestro Artigiano"- con sedi localizzate in Puglia - che intendano organizzare, erogare o supportare attività formative, nel proprio settore artigianale, finanziate con risorse pubbliche, e/o autonomamente finanziate ai sensi della DGR n. 879 del 29 maggio 2018 e s.m.i., e/o che intendano erogare interventi di formazione ad utenti che beneficino di strumenti di finanziamento a domanda individuale.
2. Oltre a quanto stabilito dal comma 1, per ottenere il riconoscimento della qualifica di "Bottega scuola" e poter effettuare lo svolgimento di attività formative, l'impresa è tenuta a soddisfare ulteriori, specifici criteri riguardanti:
  - requisiti di affidabilità dell'assetto giuridico-organizzativo;
  - requisiti funzionali di processo; caratteristiche del maestro artigiano;
  - requisiti di struttura, disponibilità e adeguatezza dei locali, arredi ed attrezzature.
3. Tenuto conto degli ambiti e dei requisiti specifici stabiliti nei successivi articoli 4, 5, 6 e 7, l'impresa artigiana interessata ad ottenere il riconoscimento della qualifica presenta – tramite l'apposita procedura telematica - specifica istanza diretta alla Sezione Formazione della Regione Puglia; all'esito positivo dell'istruttoria svolta dagli uffici regionali competenti, con atto dirigenziale, è concesso il riconoscimento con conseguente iscrizione nell'elenco regionale delle "Botteghe-Scuola".
4. Il riconoscimento della qualifica viene annotato nell'Albo regionale di cui all'art. 8 della L.R. n. 7 del 2023 e permane a tempo indeterminato, salvo che si riscontrino situazioni che comportano la sospensione o la revoca dello stesso, secondo quanto specificato dalla normativa di riferimento e dal successivo art. 4, comma 4.

### **Art. 4 – Settori ed ambiti delle attività formative**

1. La Bottega Scuola può erogare e supportare attività ed interventi di formazione esclusivamente rientranti nel proprio settore artigianale, effettuati sotto la diretta responsabilità del "Maestro artigiano".
2. Per l'effettuazione di attività e di interventi formativi, l'impresa artigiana qualificata può costituire un'Associazione Temporanea con un Organismo Formativo accreditato dalla Regione Puglia ai sensi della DGR 1474 del 2/08/2018 e s.m.i.; in tal caso le responsabilità connesse alla gestione ed alla erogazione di dette attività ed interventi sono solidali.



3. L'attività formativa può essere effettuata sia nella "Bottega-Scuola" che in altri ambienti necessari per la specifica formazione di cui l'impresa dispone attraverso un titolo idoneo. Tali ambienti devono risultare adeguatamente attrezzati ed idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro, tecnico, didattico e ambientale in conformità alle disposizioni vigenti.
4. Fatte salve le ulteriori disposizioni applicabili, la perdita dei requisiti o l'insorgenza delle cause ostative di cui ai successivi articoli determinano la revoca della qualifica di "Bottega scuola".

**Art. 5 – Requisiti concernenti l'affidabilità dell'assetto giuridico-organizzativo.  
Cause ostative al riconoscimento**

1. L'Impresa artigiana che richiede il riconoscimento della qualifica di Bottega Scuola:
  - deve risultare regolarmente iscritta ed attiva nell'Albo regionale delle imprese di cui all'art. 8 della Legge regionale del 18 aprile 2023, n. 7 recante *Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese*;
  - non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - non deve essere destinataria di misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
2. Costituiscono ulteriori cause ostative alla presentazione della domanda di riconoscimento:
  - l'aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
  - la sussistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;
  - la circostanza che il legale rappresentante abbia ricoperto il medesimo ruolo in un'altra Bottega-Scuola destinataria di un provvedimento di revoca del riconoscimento, nei cinque anni precedenti la domanda.
3. Non possono altresì presentare domanda di riconoscimento della qualifica di "Bottega-Scuola" le imprese artigiane se nei confronti del legale rappresentante e/o del Maestro Artigiano, risulti:
  - essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati previsti dal codice penale contro la pubblica amministrazione di cui ai capi I e II del titolo II del libro II, e per i reati di cui agli articoli 635 ter, 635 quinquies, 640, 640 bis e 646;

- essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati che prevedono quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati costituenti cause di esclusione automatica ai sensi dell'art. 94 del Codice dei contratti pubblici approvato con Decreto legislativo n. 36 del 2023 e s.m.i.

4. L'istanza di riconoscimento può essere presentata esclusivamente tramite l'apposito sistema informativo, anche con il supporto tecnico dei Centri di Assistenza Tecnica dell'Artigianato (CATA) di cui all'art 4, comma 3 della legge regionale 19/06/2018 n.26.

#### **Art. 6 – Requisiti funzionali di processo – Caratteristiche del Maestro Artigiano – Soggetto responsabile della formazione**

1. Il "Maestro Artigiano" è il responsabile della gestione e dell'erogazione delle attività formative effettuate nell'ambito della Bottega Scuola e deve possedere le seguenti caratteristiche:
  - essere titolare amministratore o socio dell'impresa artigiana, oppure impiegato in essa mediante altra forma di collaborazione consentita dalla normativa;
  - aver ottenuto la formale attribuzione del titolo di "Maestro Artigiano" ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 26 del 2018 ed essere iscritto nell'apposito elenco regionale dei soggetti in possesso di tale titolo.
2. Il Maestro Artigiano può svolgere le suddette funzioni, anche se pensionato, entro il limite di due Botteghe Scuola.
3. All'interno della Bottega-Scuola, il "Maestro Artigiano" deve svolgere personalmente l'attività di docenza negli ambiti di competenza dello specifico settore artigianale di appartenenza.<sup>1</sup>

#### **Art. 7 – Requisiti relativi alla disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi e attrezzature**

1. L'Impresa artigiana, che richiede il riconoscimento della qualifica di Bottega Scuola, deve assicurare la disponibilità, in continuità almeno triennale, di una sede operativa nel territorio della Regione Puglia. Tale sede, deve:
  - essere idonea rispetto alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza;
  - garantire la visibilità all'esterno e l'identificabilità dei locali.

---

<sup>1</sup> Resta salva la possibilità per il Maestro Artigiano di svolgere al di fuori della "Bottega-Scuola" attività di docenza inerenti allo specifico settore artigianale di appartenenza.

2. È consentito che l'attività formativa sia effettuata sia nella "Bottega-Scuola" che in altri luoghi necessari alla specifica formazione. Tali luoghi devono comunque essere funzionali allo svolgimento dell'attività lavorativa del Maestro Artigiano e rispettare le specifiche normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Fatto salvo il rispetto di tali normative, per ogni allievo impegnato in attività formative presso i locali della Bottega, deve essere garantita in ogni caso una superficie minima di almeno quattro metri quadrati.

#### **Art. 8 – Gestione delle variazioni**

1. Qualora intervengano variazioni rispetto ai requisiti o ai dati forniti in fase di presentazione della domanda di riconoscimento della qualificazione come "Bottega scuola" o successivamente ad essa – che riguardino:
  - le variazioni anagrafiche,
  - le strutture ed ai relativi indirizzi,
  - la figura del legale rappresentante,
  - la figura o il titolo del Maestro Artigiano,

esse devono essere comunicate alla Regione inviando anche tutta la documentazione relativa alle modifiche intervenute, secondo le tempistiche e le modalità da precisarsi nei provvedimenti di cui all' art.12.

#### **Art. 9 – Validità e permanenza del riconoscimento**

1. Il riconoscimento viene concesso e rimane valido fintanto che persistono i requisiti di cui ai precedenti articoli.
2. La Bottega Scuola permane nel sistema di qualificazione se rispetta le indicazioni relative agli adempimenti periodici per la verifica dei requisiti e se non incorre nei casi di sospensione o revoca di cui all'art. 11.

#### **Art. 10 – Sistema dei controlli**

1. Il sistema dei controlli si articola in:
  - verifiche periodiche, anche a campione, on desk relativi alle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, ed al corretto mantenimento dei requisiti di riconoscimento, anche in relazione alle variazioni intercorse dopo il rilascio del riconoscimento;
  - verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative;
  - audit periodici in loco finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti;
  - audit "mirati" in caso di necessità a giudizio della Amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso alla Bottega-Scuola.

Per la verifica delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, la competente Sezione regionale può chiedere l'esibizione o la trasmissione della necessaria documentazione di riferimento.

**Art. 11 – Procedimento di sospensione e revoca - Rinuncia al riconoscimento**

1. La Regione effettua controlli, con preavviso e senza preavviso, finalizzati alla verifica della effettiva presenza e permanenza dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni rese.
2. Nel caso in cui dagli esiti degli accertamenti emerga l'assenza di uno o più requisiti di riconoscimento, la Regione dispone, con atto del dirigente della Sezione Formazione, la sospensione del riconoscimento, motivandone le cause, ed assegna il termine, non superiore a 12 mesi, per il ripristino delle condizioni e dei requisiti minimi di riconoscimento. Nel caso in cui l'impresa artigiana qualificata come "Bottega-Scuola" non rispetti detto termine per ristabilire le condizioni richieste, il riconoscimento viene revocato con conseguente cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti riconosciuti.
3. Nel caso in cui, dagli esiti degli accertamenti, risultasse la non veridicità delle dichiarazioni rese, saranno avviati gli adempimenti previsti dalla legge nei casi di presentazione di dichiarazioni non veritiere alla P.A.
4. La revoca del riconoscimento di Bottega scuola viene disposta con atto del dirigente della Sezione Formazione con il quale è altresì disposta la cancellazione della annotazione della qualificazione nell'Albo regionale.
5. L'impresa alla quale sia stato revocato il riconoscimento della qualifica di "Bottega- scuola" non può presentare una nuova domanda di riconoscimento prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di revoca.
6. La sospensione e/o la revoca del riconoscimento della qualifica della Bottega-Scuola non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate, anche a favore di utenti che beneficino di strumenti di finanziamento a domanda individuale.
7. E' in facoltà dell'impresa rinunciare volontariamente al riconoscimento; in tal caso, in presenza di attività in corso, deve comunque esserne garantita la conclusione; alla rinuncia al riconoscimento consegue la cancellazione di cui al comma 4.

**Art. 12 - Norme finali – Provvedimenti dirigenziali**

1. Con determinazioni del dirigente della Sezione Formazione verranno approvate le procedure di dettaglio per la implementazione e la gestione delle presenti Linee Guida, ivi comprese le modalità operative di attivazione delle procedure telematiche di presentazione dell'istanza di riconoscimento, delle verifiche di mantenimento del riconoscimento concesso e per la gestione delle variazioni.